



COMUNE DI ROMENTINO

PROVINCIA DI NOVARA

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA PRE-POST SCUOLA E DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA A FAVORE DI SOGGETTI IN SITUAZIONE DI DISABILITA' E SERVIZIO DENOMINATO "SPORTELLI DI ASCOLTO PSICOLOGICO"
Biennio scolastico 2018-2019 –2019-2020

OGGETTO DELL'APPALTO

L'Amministrazione Comunale intende assicurare:

- **un Servizio di Assistenza Pre-Post Scuola** per gli alunni residenti nel Comune Romentino, frequentanti la Scuola Elementare "E. De Amicis". Il servizio è attivo dalle ore 7,30 alle ore 8,30 e dalle 16,30 alle ore 18,00, dal lunedì al venerdì. Durante tale servizio i bambini possono fare i compiti con degli animatori, disegnare o fare lavori manuali; i bambini possono infine dedicarsi ai giochi sia all'aperto che all'interno in funzione delle condizioni atmosferiche. Il servizio si svolgerà nel seminterrato delle Scuola Elementare "E. De Amicis" di Via Conti Caccia;
- **un Servizio di Assistenza Educativa scolastica** per alunni disabili residenti nel Comune di Romentino, frequentanti la Scuola Elementare "E. De Amicis" e la Scuola Media "G. Pastore", in possesso di certificazione della Neuro Psichiatria Infantile di competenza o di altra struttura pubblica, al fine di assicurare la normale frequenza e partecipazione a tutte le attività didattiche, ad integrazione del personale nominato dall'Istituto Comprensivo "Cronilde Musso", relativamente alla Scuola elementare e media. Il servizio viene attuato nell'ambito degli interventi finalizzati all'integrazione degli alunni e studenti con diverse abilità, ai sensi delle Leggi 517/77 – L. 104/92 – D Lgs 112/98 – LR 4/2005.
- un Servizio denominato "**Sportello di Ascolto Psicologico**" - **Definizione e Obiettivi**
Il Comune di Romentino, in accordo con il Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo "Cronilde Musso" di Trecate, intende mantenere anche per il Biennio scolastico 2018-2019 –2019-2020, lo "*Sportello di Ascolto Psicologico*" all'interno della scuola Elementare e Media. Si tratta di offrire, ai ragazzi, agli Insegnanti e ai Genitori che lo desiderano, la possibilità di avere colloqui individuali con uno psicologo per affrontare problematiche inerenti la crescita e le difficoltà legate all'insuccesso scolastico o ai disagi tipicamente connesse al periodo dell'adolescenza. L'attivazione di questo servizio vuole essere un'opportunità per i ragazzi:
 - di ascolto
 - di accoglienza e di accettazione
 - di orientamento
 - di informazione

Finalità – "Sportello Di Ascolto Psicologico"

Lo Sportello d'ascolto psicologico, come spazio di riferimento per la scuola nel suo insieme in uno spirito di collaborazione e di alleanza educativa con gli altri soggetti del mondo della scuola (docenti e genitori), è finalizzato a:

- contribuire al miglioramento e allo sviluppo della vita scolastica e della sua organizzazione
- favorire la crescita e lo sviluppo degli studenti
- supportare le famiglie nello svolgere le funzioni educative e genitoriali
- contribuire allo sviluppo di un rapporto di rete fra l'istituzione scolastica e gli altri servizi del territorio

Lo Sportello d' Ascolto Psicologico deve essere un servizio dedicato agli alunni, ma deve anche costituire un possibile spazio di incontro e di confronto per insegnanti e genitori che potranno, se vorranno, trovare ascolto e supporto.

Lo psicologo dovrà essere a disposizione degli studenti, dei genitori e degli insegnanti che desiderino un confronto con un esperto di relazioni e comunicazione, tenuto al segreto professionale.

Il colloquio che si svolge all'interno dello sportello d'ascolto non deve avere fini terapeutici ma di counseling per aiutare il ragazzo a individuare i problemi e le possibili soluzioni, collaborando con gli insegnanti in un 'area psicopedagogica di intervento integrato.

Il servizio di psicologia scolastica deve prevedere anche attività di collegamento e mediazione con gli altri servizi territoriali (assistente sociale, ASL), fatte salve le rispettive competenze.

LUOGHI DI ESECUZIONE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ROMENTINO

- Scuola Elementare Statale "De Amicis" - Via Conti Caccia, n. 13,
- Scuola Media Statale "Giulio Pastore" Via Paolo Donati, n. 89

DURATA

L'affidamento del servizio ha durata di anni due per il **Biennio scolastico 2018-2019 –2019-2020** (secondo calendario scolastico).

Al fine di assicurare l'avvio del servizio nel termine indicato, l'Amministrazione potrà chiedere al fine di assicurare l'effettuazione del servizio, per ragioni d'urgenza, l'esecuzione anticipata del contratto ai sensi dell'art. 11, comma 12, del D.Lgs. n. 163/2006 qualora non sia possibile addivenire alla sottoscrizione del contratto entro l'inizio dell'anno scolastico.

L'Amministrazione si riserva inoltre la facoltà di rinnovare il contratto per un massimo di sei mesi, in relazione a necessità operative derivanti dallo sviluppo delle procedure per una nuova gara per l'affidamento dei servizi o per diversa soluzione gestionale degli stessi.

L'impresa è impegnata ad accettare tale eventuale rinnovo alle condizioni del contratto, nessuna esclusa.

MONTE ORE DEL SERVIZIO

- Il monte ore per l'effettuazione del **servizio di pre-post scuola** è suddiviso tra pre-scuola (h. 1 giornaliera - dalle 7.30 alle 8.30) e post-scuola (ore 1,30 giornaliere -dalle 16.30 alle 18.00) è pari a n. 12,5 settimanali **X 34 settimane** e definito in via presuntiva, in. 425 ore annuali;
- Il monte ore per l'effettuazione del **servizio di sostegno alla disabilità presso la Scuola Elementare** è pari a n. ore 48 settimanali **X 34 settimane** e definito, in via presuntiva, in n. 1.632 ore annuali
- Il monte ore per l'effettuazione del **servizio di sostegno alla disabilità presso la Scuola Media** è pari a n. ore 12 settimanali **X 34 settimane** e definito, in via presuntiva, in n. 408 ore annuali
- Il monte ore per l'effettuazione del **servizio di "Sportello di Ascolto Psicologico"** è pari a n. ore 5 settimanali **X 30 settimane** e definito, in via presuntiva, in n. 150 ore annuali, in orario scolastico, da ripartirsi tra la Scuola Elementare e la Scuole Media secondo le indicazioni del Dirigente dell'Istituto Comprensivo "Cronilde Musso" di Trecate.

Il monte ore complessivo annuo è pari a provvisorie e presunte n. 2.615 ore annue (n. 425+1.632+408+150), ma potrà variare sia in diminuzione che in aumento, in relazione alle effettive esigenze del servizio.

Il monte ore complessivo BIENNALE è pari a provvisorie e presunte n. 5.230 ore annue (n. 850+3.264+816+300), ma potrà variare sia in diminuzione che in aumento, in relazione alle effettive esigenze del servizio.

Il servizio dovrà essere svolto anche per un quantitativo di ore minore o maggiore ed obbligherà l'aggiudicatario ad eseguire tutte le prestazioni oggetto dell'appalto alle stesse condizioni dell'affidamento originario, senza che l'Impresa aggiudicataria possa avanzare ulteriori pretese.

Saranno pagate, in ogni caso, le ore di servizio effettivamente fornite alla scuola.

In caso di assenza dell'alunno, non comunicata tempestivamente, verrà riconosciuta all'operatrice un'ora di servizio, a meno che non possa essere utilizzata su altri alunni portatori di disabilità.

Nel caso di comunicazione tempestiva dell'assenza, le ore non verranno effettuate dall'operatrice e quindi non verranno retribuite fatta salva la possibilità, da concordarsi con i Dirigenti scolastici interessati, di recuperarle successivamente.

EVENTUALI PROPOSTE DI RISORSE AGGIUNTIVE E/O SERVIZI MIGLIORATIVI

1. **Oltre a quanto già previsto dal capitolato speciale d'appalto, la Commissione di gara valuterà con adeguato punteggio, eventuali proposte di risorse aggiuntive e/o servizi migliorativi che l'Impresa concorrente si impegna a realizzare con propri mezzi e senza maggiori oneri a carico dell'Amministrazione comunale.**

Saranno presi in esame le offerte relative a risorse professionali (eventualmente da destinare anche ad altri progetti educativi territoriali rivolti a soggetti con disabilità) e servizi migliorativi, entrambi offerti senza oneri per il Comune (da illustrare in modo chiaro e dettagliato). Per entrambi gli elementi di valutazione verrà assegnato un punteggio che tenga conto, in particolare: della fruibilità del servizio/risorsa, della sua utilità per l'ente e per l'utenza, della sua rilevanza in termini economici, nonché del suo valore qualitativo complessivo e della sua incidenza in termini di efficacia sulle politiche nell'area

sociale, oltre alle tempistiche di attivazione. Con riferimento alle figure professionali offerte, elemento di valutazione sarà anche il monte ore messo a disposizione.

2. **Oltre a quanto già previsto dal capitolato speciale d'appalto, la Commissione di gara valuterà con adeguato punteggio, eventuali proposte di risorse strumentali, migliorative, innovative, complementari.**

Saranno prese in esame le offerte relative a risorse strumentali (attrezzature, mezzi di trasporto, materiale vario ecc...) che consentano all'Ente di conseguire vantaggi tecnici e/o economici e che il concorrente si impegna a fornire senza oneri ulteriori per l'Ente. Il concorrente dovrà indicare termini, tempi e modalità di attuazione delle suddette risorse. Il punteggio terrà conto, in particolare: della fruibilità della risorsa, della sua utilità per l'ente e per l'utenza, della sua rilevanza in termini economici, nonché del suo valore qualitativo complessivo.

COSTI ORARI A BASE DI GARA

Le basi di gara corrispondenti ai compensi orari sono fissati:

- **in € 18,50 IVA esclusa**, per i servizi di pre-post Scuola Elementare, di assistenza educativa scolastica per alunni disabili della Scuola Elementare e della Scuola Media;
- **in € 35,00 IVA esclusa**, per il servizio dello "Sportello di ascolto Psicologico".

I due prezzi orari a base d'asta sopra indicati sono soggetti a ribasso percentuale unico da applicare a ciascuno dei due prezzi orari a base d'asta.

REQUISITI SPECIFICI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA

Requisiti di idoneità professionale

- Iscrizione alla C.C.I.A.A. di riferimento per le attività oggetto dell'appalto (***servizi educativi di sostegno a minori in situazioni di disabilità***);
- Iscrizione all'Albo delle Società Cooperative presso il Ministero delle Attività Produttive a cura della Camera di Commercio e in quanto Cooperative sociali, all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali di cui all'art. 9 della Legge n. 381/1991, quale Cooperative sociale di tipo A ovvero loro Consorzi di tipo C.

Requisiti di capacità tecnica- professionale

- possesso della certificazione di qualità secondo le norme UNI ISO 9001 in corso di validità, rilasciata da un organismo di certificazione accreditato;
- aver prestato servizi educativi di sostegno a minori in situazioni di disabilità, effettuati con pubbliche Amministrazioni, per ciascuno dei trienni scolastici precedenti. Il concorrente dovrà allegare una dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, che autocertifichi l'elenco dei servizi educativi di sostegno effettuati con Pubbliche Amministrazioni, in ciascuno dei trienni scolastici con indicazione degli Enti pubblici Appaltanti, dell'oggetto specifico, del periodo di riferimento (indicato in mesi).

IMPORTO TOTALE PRESUNTO PER IL BIENNIO:

Euro 101.705,00 I.V.A. 5% esclusa, oltre € 100,00 biennale a copertura dei rischi di sicurezza art. 26 co. 5 D.Lgs. 81/2008 non soggetto a ribasso, come da DUVRI che si allega al presente atto, non soggetto a ribasso + IVA 5% L'importo complessivo d'appalto per il periodo biennale è determinato rapportando al biennio l'importo presunto annuo.

L'importo annuo è pari ad **Euro 50.852,50** I.V.A. 5% esclusa, oltre € 50,00 annuale a copertura dei rischi di sicurezza. La somma relativa agli oneri di sicurezza verrà liquidata con la fattura relativa all'ultimo mese di servizio di ciascun anno + IVA 5%.

L'importo annuo è stato calcolato nel seguente modo:

- n. **2.465** ore annue (n. 425+1.632+408) per i servizi di pre-post Scuola Elementare, di assistenza educativa scolastica per alunni disabili della Scuola Elementare e della Scuola Media, moltiplicate per la tariffa a base d'asta di **€ 18,50 IVA esclusa**;
- n. **150** ore annue per il servizio dello "Sportello di ascolto Psicologico", moltiplicate per la tariffa a base d'asta di **€ 35,00 IVA esente.**

Modalità di finanziamento: fondi propri di bilancio.

MODALITA' DEL SERVIZIO

In via orientativa, può presumersi che lo svolgimento del **servizio di pre e post scuola presso la Scuola elementare** possa essere svolto da un unico operatore con esperienza nel settore delle prestazioni presso istituzioni scolastiche e/a domicilio, prevedendo un numero di utenti iscritti pari a circa 20-25 unità.

Per il **servizio di sostegno ai portatori di disabilità** si presume l'utilizzo di n. 3 operatori secondo le modalità di svolgimento del servizio che verranno indicate dall'Istituto Comprensivo "Cronilde Musso" di Trecate per la Scuola Elementare e Media.

Tutte le prestazioni sono erogate dall'appaltatore, tramite proprio personale, adeguatamente preparato a svolgere i compiti previsti dal presente Capitolato.

L'addetto al servizio di pre-post scuola, e gli addetti ai servizi di assistenza alla disabilità dovranno essere in possesso di **esperienza almeno annuale** nei servizi educativi e/o di sostegno alla disabilità oltre che di uno dei seguenti titoli di studio:

- Diploma di Istituto Magistrale;
- Diploma socio psicopedagogico;
- Diploma tecnico dei servizi sociali;
- Diploma di educatore professionale;
- Diploma di qualifica professionale ad indirizzo educativo assistenziale;
- Laurea in scienze dell'educazione o equipollenti;
- Laurea ad indirizzo sociopsicopedagogico.

Personale – "Sportello di Ascolto Psicologico"

L'organizzazione del servizio andrà concordata con il Dirigente dell'Istituto Comprensivo "Cronilde Musso" di Trecate. La figura professionale che condurrà lo Sportello d'Ascolto dovrà essere in possesso della laurea in psicologia ed essere iscritta all'Ordine degli Psicologi. Considerata la particolarità del servizio, non è ammessa la sostituzione dello psicologo nel corso dell'anno, se non per gravi e giustificati motivi che dovranno comunque essere preventivamente segnalati al Comune e al Dirigente scolastico. In caso di sostituzione per gravi e giustificati motivi, il nuovo psicologo assegnato al servizio dovrà essere in possesso di pari requisiti.

La Cooperativa aggiudicataria, sempre in considerazione della particolarità del servizio, ha l'obbligo di confermare lo Psicologo che risulta operante nell'anno scolastico precedente presso lo "*Sportello di Ascolto Psicologico*", salvo esplicita rinuncia individuale; in tal caso la Cooperativa affidataria dovrà, prima dell'avvio delle attività, comunicare il nominativo ed il curriculum lavorativo del nuovo psicologo.

Prima dell'entrata in servizio, o contestualmente nel caso di sostituzioni, la Cooperativa comunica al Comune e ai dirigenti scolastici interessati i dati anagrafici, i nominativi di tutto il personale che verrà utilizzato nei diversi servizi, sia come titolare che in sostituzione, l'orario e le modalità di servizio concordate con i Dirigenti scolastici, la qualifica professionale e l'inquadramento, i titoli che danno diritto all'assegnazione in servizio.

Nel caso in cui dovessero verificarsi delle variazioni, la Cooperativa avrà l'obbligo di segnalarle entro sette giorni, al Comune e ai Dirigenti scolastici interessati.

La Cooperativa dovrà impiegare per il servizio e per tutta la durata del contratto il medesimo personale al fine di garantire una continuità nel servizio.

- Il servizio di pre-post scuola si effettua nei giorni feriali da lunedì al venerdì con l'articolazione prevista dal calendario scolastico, presso la Scuola Elementare.
- Il servizio di assistenza alla disabilità presso la Scuola Elementare "E. De Amicis" e la Scuola Media "G. Pastore", si effettua nei giorni feriali da lunedì al venerdì con l'articolazione oraria e giornaliera prevista dal calendario scolastico. Il monte ore settimanale è funzionale ai casi e ai progetti da realizzare, in considerazione dell'effettiva frequenza scolastica del minore. All'inizio dell'anno scolastico i Dirigenti scolastici comunicano alla Cooperativa le ore settimanali di appoggio educativo assegnate ad ogni Istituto Scolastico. L'attribuzione del monte ore avviene in modo da costituire una dotazione di organico alla scuola, che venga impegnata in modo privilegiato sugli alunni segnalati, e in caso di assenze di questi ultimi, se ritenuto opportuno dalla scuola stessa, su altri alunni disabili e/o in situazione di difficoltà. Il personale educativo assistenziale agisce nell'ambito del PEI definito dagli organi della scuola, collaborando con il personale scolastico (insegnanti, collaboratori scolastici, ecc.) e con tutte le figure anche esterne alla scuola che interagiscono nella sua realizzazione. Il personale

educativo assistenziale, infine, partecipa – per gli aspetti di propria competenza - ai momenti di programmazione e verifica che riguardano l'alunno.

- “Sportello di Ascolto Psicologico” - Organizzazione del Servizio: L'organizzazione del servizio andrà concordata con il Dirigente dell'Istituto Comprensivo “Cronilde Musso” di Trecate. Il personale della Cooperativa è tenuto al segreto d'ufficio ai sensi dell'art. 622 del C.P..

Ai sensi dell'art. 25 bis del Decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, introdotto dall'art. 2 del D.Lgs. 4.3.2014, n.39, in vigore dal 6.4.2014, la Cooperativa /datore di lavoro che impiega al lavoro persone per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, deve adempiere all'obbligo di richiedere il certificato penale del casellario giudiziale di cui all'articolo 25, al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.

Il datore di lavoro che non adempie all'obbligo di cui all'articolo 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre, n. 313, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 10.000,00 a euro 15.000,00.

Il personale della Cooperativa deve rispettare le norme contenute nel Codice di Comportamento - art.3 del CCCNL – Enti locali 11.4.2008, nonché le disposizioni relative alle Sanzioni disciplinari e responsabilità dei pubblici dipendenti previste dal capo V del D.Lgs 27.10.2009 n. 150, tutti pubblicati sul sito Web comunale.

Al contratto di appalto si applicano inoltre per quanto compatibili i principi di cui al codice di comportamento approvato con D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, oltre che il Codice di Comportamento comunale, approvato con deliberazione di GC n. 155 del 10.12.2013, pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Romentino al seguente url: <http://www.comune.romentino.no.it/trasp-Pers-CodiceDisciplinare.asp>.

La Cooperativa tramite i suoi collaboratori dovranno in particolare:

- a) svolgere il proprio incarico in conformità ai principi di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa;
- b) rispettare le norme di legge ed i principi di integrità, correttezza, buona fede, proporzionalità, obiettività, trasparenza, equità e ragionevolezza;
- c) agire in posizione di indipendenza e imparzialità astenendosi in caso di conflitto di interessi;
- d) non usare a fini privati le informazioni di cui si viene in possesso in ragione del proprio incarico/della propria attività; osservare il segreto d'ufficio e la normativa sul trattamento dei dati personali;
- e) garantire la piena parità di trattamento a parità di condizioni;
- f) effettuare scelte in ragione delle proprie competenze professionali che contemperino l'esigenza di contenimento di costi con quella di assicurare la qualità dei risultati e dei servizi da fornire;
- g) astenersi da azioni discriminatorie basate su sesso nazionalità, origine etnica, caratteristiche genetiche, lingua, religione, condizioni sociali o di salute, età o orientamento sessuale o su altri diversi fattori;
- h) mostrare la massima disponibilità e collaborazione nei rapporti con altre pp.aa. garantendo anche lo scambio di informazioni e dati in qualunque forma;
- i) evitare ed astenersi da comportamenti che possano nuocere agli interessi o all'immagine della pubblica amministrazione.

2. Nei casi di violazione grave di più principi sopra elencati, in particolare con riferimento alle lettere: a), b, d, e, g, j, il rapporto contrattuale potrà risolversi ai sensi dell'art. 2, comma 3, D.P.R. 62/2013 con tutte le conseguenze di legge.

La Cooperativa ed i propri dipendenti, infine, sono tenuti al rigoroso rispetto del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive modifiche e integrazioni.

DIVIETO DI SUBAPPALTO E DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO

La Cooperativa aggiudicataria è tenuta ad eseguire in proprio il servizio nel contratto.

E' vietato cedere o subappaltare il servizio assunto, pena l'immediata risoluzione del contratto e la perdita del deposito cauzionale, salvo ulteriore risarcimento dei maggiori danni accertati.

Sono fatti salvi i casi di cessazione di azienda e di trasformazione, fusione e scissione di imprese, per i quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 51 del D.Lgs. 163/2006.

In caso di associazioni di imprese e di consorzi non si considerano subappaltati i servizi che sono stati imputati alle rispettive imprese già in sede di gara.

E' altresì vietato cedere in tutto o in parte i crediti derivanti dall'avvenuta esecuzione del servizio previsto in contratto, senza l'espressa autorizzazione preventiva dell'Amministrazione committente.

RESPONSABILITA'

La Cooperativa provvede alla copertura assicurativa del proprio personale e risponde dei danni che nell'esercizio del servizio possano derivare da negligenza, imperizia od imprudenza del personale stesso. I massimali della assicurazione devono essere almeno pari a quelli fissati contemporaneamente per il personale insegnante della scuola dell'obbligo.

La Cooperativa si impegna all'osservanza di tutte le norme antinfortunistiche in conformità alle prescrizioni di legge, compreso in particolare il D.Lgs. 81/2008, procede alla redazione del D.U.V.R.I. documento valutazione rischi, provvedendo comunque a forme assicurative che comprendano la rifusione dei danni che possano derivare al personale dall'esercizio dei servizi di cui al presente appalto.

Restano comunque a carico della Cooperativa tutte le responsabilità ed incombenze inerenti la gestione del servizio.

CONTINUITA' NEI SERVIZI.

La Cooperativa si impegna a garantire la continuità dei servizi oggetto dell'appalto provvedendo alle opportune sostituzioni od integrazioni del proprio personale che dovesse dimostrarsi insufficiente o inadeguato, anche per assenze a qualunque titolo. Nulla è dovuto alla Cooperativa da parte del Comune - salva l'applicazione delle eventuali penalità - per la mancata prestazione del servizio, anche se causato da scioperi degli operatori scolastici.

Qualunque sospensione del servizio stesso sarà considerata arbitraria e verranno adottate le penalità di cui al successivo paragrafo.

OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

La Cooperativa è tenuta a adempiere ai seguenti obblighi:

- eseguire il servizio oggetto del presente appalto con perfetta regolarità ed efficienza, nel rispetto di tutti i patti, le obbligazioni e le condizioni previste, oltre che dal presente capitolato, dalle norme legislative e regolamenti vigenti per lo specifico settore;
- fornire all'inizio del rapporto contrattuale, e comunque non oltre 10 giorni dall'assunzione del servizio, i nominativi ed il domicilio degli assistenti all'infanzia occupati stabilmente nel servizio e di quelli da utilizzarsi per eventuali supplenze;
- comunicare al Comune, nel termine di tre giorni, ogni variazione relativa al personale occupato di cui al punto precedente. Il Comune si riserva la facoltà di non accettare o di richiedere la sostituzione, in qualunque momento ed a suo insindacabile giudizio, del personale dipendente della aggiudicataria addetto ai servizi indicati;
- garantire, salvi i casi di forza maggiore, la stabilità del personale educativo e la sostituzione in caso di assenza degli operatori titolari per malattia, maternità, ecc.;

Qualunque comunicazione fatta all'Incaricato della Cooperativa dal Responsabile Comunale preposto si considera fatta personalmente al titolare della Cooperativa appaltatrice.

La Cooperativa aggiudicataria ha l'obbligo di assorbire nel proprio organico senza periodo di prova, il personale che risulta attualmente operante per il servizio oggetto dell'appalto, salvo esplicita rinuncia individuale, ed assicurare la giusta tutela al personale operante in astensione per maternità, infortunio, malattia, aspettativa, aspettativa sindacale, distacco legge 300, al momento dell'avvio dell'appalto, garantendo l'assorbimento dello stesso al termine del periodo degli istituti predetti.

L'assorbimento dovrà essere attuato integralmente, se cooperativa sociale, secondo l'art. 37 CCNL Cooperative Sociali, firmato dalle OO.SS. maggiormente rappresentative a livello nazionale, riconoscendo l'anzianità di servizio riferita all'attività svolta presso l'ente nelle precedenti aziende con i relativi scatti di anzianità che ogni lavoratore ha maturato, previsti dal CCNL in essere, Per quelli che dovranno maturare si farà riferimento alla data di assunzione con le precedenti aziende che hanno lavorato per il medesimo servizio dell'ente.

L'azienda dovrà assumere i lavoratori e le lavoratrici oggetto del cambio di appalto con contratti di tipo subordinato, a tempo indeterminato ed ai sensi dell'art. 1, comma 42, della legge 28/06/2012 n. 92 senza periodo di prova e provvedere a stipulare contratti individuali di lavoro con le specifiche previste dal Ccnl di settore. Si specifica che la forma "normale" di assunzione sarà il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 1, comma 42, della legge 28/06/2012 n. 92 senza periodo di prova. Saranno ammessi contratti a tempo determinato solo nei casi specifici previsti dal Ccnl di riferimento.

Non saranno ammessi contratti a progetto o di lavoro parasubordinato, nonché libero professionali, fatto salvo incarichi per "Sportello Psicologico".

A tutto il personale che si trova e si troverà ad operare nel servizio oggetto dell'appalto, dovrà essere tassativamente applicato il CCNL delle Cooperative Sociali in vigore firmato dalla organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale ed i successivi rinnovi, con riferimento alla qualifica corrispondente, alle mansioni svolte ed al netto di ogni forma di versamento richiesto a titolo di quota associativa o altro titolo indipendentemente da ogni eventuale accordo interno o decentrato che non potrà in ogni caso comportare un trattamento economico e previdenziale inferiore a quello previsto dal relativo CCNL delle Cooperative Sociali e dagli accordi locali integrativi vigenti se migliorativi.

L'inquadramento giuridico del personale assistente educativo sarà, se cooperativa sociale, ai sensi dell'art. 47 del ccnl cooperative sociali e nel particolare:

categoria D1 se non in possesso del titolo specifico, categoria D2 se in possesso di laurea in ambito psicosociopedagogico o titolo di educatore professionale.

Sono fatte salve le condizioni di miglior favore in essere concesse al personale impiegato nel servizio e soggetto al passaggio di gestione. Tali condizioni di miglior favore, a qualsiasi titolo, saranno considerati come superminimi non assorbibili.

Ai sensi della sentenza di Cassazione del 28 Settembre 2016, n° 18422/16, è vietata da parte della azienda aggiudicataria, se cooperativa, ogni deroga al Ccnl Nazionale di Lavoro applicato ed al relativo contratto individuale di lavoro. Su quest'ultimo, se l'aggiudicataria sarà una cooperativa sociale, non potranno avere effetto anche clausole peggiorative determinate da regolamenti interni o delibere assembleari.

A tutto il personale dovrà essere applicato inoltre il Contratto Integrativo Regionale vigente (e parte integrante del CCNL nazionale ai sensi dell'art. 10, punto 2, lettera e) del CCNL Cooperative Sociali) firmato dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale e successivi rinnovi.

A tutto il personale si dovrà applicare lo Statuto dei Lavoratori (L. 300/1970), nonché le assicurazioni, la tutela e l'assistenza del personale medesimo, restando pertanto a suo carico tutti i relativi oneri e le sanzioni civili e penali previsti dalle leggi o regolamenti vigenti in materia.

Se l'impresa aggiudicataria sarà una cooperativa, questa dovrà dare facoltà al personale, in essere e futuro, di decidere se entrare in cooperativa come socio lavoratore in regime di rapporto subordinato o come dipendente.

Nel caso in cui l'aggiudicataria, sia l'attuale gestore del servizio, al personale già in essere dovrà essere data la facoltà di trasformare il rapporto da sociolavoratore a dipendente; per quello futuro vale la condizione precedente.

La possibilità di scelta di trasformazione da sociolavoratore a dipendente deve essere garantita in qualsiasi momento e per tutta la durata dell'appalto.

Nel caso si verifichi una contrazione del monte ore da erogare, decisa dalla stazione appaltante l'aggiudicataria, previo accordo con le OO.SS, dovrà attivare tutti gli ammortizzatori sociali utilizzabili, al fine di salvaguardare l'occupazione e le retribuzioni del personale. (nuovo).

La retribuzione sarà erogata con il sistema della mensilizzazione e non con il pagamento ad ore. In caso di part-time sarà rispettato integralmente il CCNL delle cooperative sociali 2010 2012 anche in termini di erogazione delle percentuali di straordinario (art. 26, punto c) e maggiorazioni sul tipo di part-time (art. 26, punti D ed E). La retribuzione dovrà essere erogata ed esigibile dalle lavoratrici e lavoratori entro e non oltre il 20 di ogni mese come da ccnl.

La Cooperativa aggiudicataria dovrà garantire una formazione ed un aggiornamento permanente alle persone impegnate in appalto per almeno 10 h cadauno all'anno (già previste nel costo del personale. Le ore di formazione, comprese quelle obbligatorie (D.Lgs. 81 e s.m.i., Hccp, Privacy), saranno pagate come da Ccnl e

devono essere considerate a tutti gli effetti come ore di lavoro e quindi matureranno tutti gli istituti previsti (es.: tredicesima, ferie, tfr, etc...).

A titolo rafforzativo si precisa che:

- gli istituti di malattia e di infortunio dovranno essere retribuiti secondo l'art. 70 del ccnl cooperative sociali e dovranno coprire il 100% del salario reale dal 1° giorno dell'evento. Per quanto riguarda l'istituto di malattia, il periodo di copertura al 100% della retribuzione dovrà essere garantito per 180 giorni di anno di calendario (1° Gennaio - 31 Dicembre) per ogni anno di lavoro; per quanto riguarda l'infortunio l'I.A. dovrà anticipare il 100% della retribuzione spettante durante il periodo di infortunio calcolata sul monte ore settimanale previsto dal contratto individuale di lavoro. La retribuzione dell'infortunio dovrà essere erogata in forma anticipata e per il 100% della retribuzione spettante, nel cedolino di ogni mese in cui la lavoratrice/il lavoratore è assente per infortunio.
- per l'istituto della Maternità, come condizione di miglior favore rispetto al ccnl di settore, per il periodo di astensione anticipata e quella obbligatoria, l'impresa integrerà la quota Inps fino al raggiungimento dell'100% del salario effettivo e per il periodo di assenza per astensione facoltativa l'impresa integrerà il primo mese della stessa fino al 100% del salario effettivo;
- La percentuale stabilita dal ccnl per la assegnazione di permessi per studio e per i permessi per aggiornamento professionale saranno calcolati in relazione al n° di persone impiegate in questo servizio. In caso di richiesta, da parte delle lavoratrici, dei permessi studio e di aggiornamento professionale e riqualifica, la risposta dovrà essere tempestiva (massimo entro 15 giorni) e documentata. In caso di non risposta entro tale limite la richiesta si intenderà accolta.

La Cooperativa dovrà essere in regola con gli obblighi relativi ai pagamenti tributari.

L'Amministrazione comunale potrà richiedere all'aggiudicataria in qualsiasi momento, e comunque con cadenza almeno semestrale, l'esibizione di tutta la documentazione necessaria per verificare la corretta attuazione degli obblighi inerenti l'applicazione del CCNL di riferimento e delle leggi in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa.

L'aggiudicataria è tenuta a fornire tutta la documentazione necessaria a comprovare l'osservanza di quanto sopra prescritto, a richiesta dell'amministrazione con l'avvertenza che in caso di inosservanza dei suddetti obblighi, il responsabile competente informerà formalmente l'Ufficio del Lavoro e le Organizzazioni Sindacali.

Il Comune si riserva la facoltà di recedere dal contratto qualora, nel periodo di validità dello stesso, sia riscontrata la mancata osservanza da parte della Cooperativa degli obblighi contrattuali o di regolarità contributiva (contributi previdenziali e assistenziali) o delle disposizioni in tema di prevenzione dagli infortuni sul lavoro, ovvero il mancato rispetto dei contratti collettivi di lavoro.

Qualora dovessero emergere inadempienze, la Cooperativa dovrà provvedere alla loro eliminazione entro e non oltre 10 giorni dalla segnalazione del Comune, fatta salva la facoltà dello stesso di risolvere il rapporto contrattuale in caso di inadempienza grave e reiterata.

INADEMPIMENTI CONTRATTUALI E PENALI. - RISOLUZIONE CONTRATTUALE

La Cooperativa è soggetta a penalità nei seguenti casi:

- sospensione o abbandono o mancata effettuazione da parte del personale di uno o più servizi affidati: € 250,00 al giorno;
- violazione dei profili orari come definiti nel contratto o effettuazione del servizio fuori dai tempi convenuti: € 100,00 al giorno;
- sostituzione di personale con personale non rispondente alle caratteristiche richieste e all'offerta presentata: € 250,00 al giorno per persona.
- La mancata applicazione integrale del ccnl, del contratto integrativo, firmati con le OO.SS. maggiormente rappresentative a livello nazionale, (a titolo esemplificativo e non esaustivo: sbagliato inquadramento professionale, non pagamento corretto malattia, infortunio maternità, festività, indennità varie, etc...) prevederà la seguente sanzione: adeguamento contrattuale alla socia/o e/o dipendente e, a favore dell'ente appaltante, il 25% del valore economico del mancato riconoscimento contrattuale nazionale, regionale, territoriale riferito ad ogni singola lavoratrice/lavoratore sia essa/o socia lavoratrice/ore che dipendente .

- Ogni giorno di ritardo nel pagamento della retribuzione e per ogni singola lavoratrice/lavoratore, si prevederà una sanzione di € 30 oltre che il pagamento di eventuali penali a cui le lavoratrici/lavoratori potranno essere soggetti causa ritardo del pagamento e della esigibilità concreta della retribuzione nei termini previsti dal ccnl.

L'ammontare delle penalità è addebitato sui crediti della Cooperativa dipendenti dal contratto cui essi si riferiscono. L'ammontare delle penalità è addebitato nel momento in cui è disposto il pagamento del servizio, con contestuale introito finanziario.

Mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare della penalità è addebitato sulla cauzione. In tal caso, l'integrazione dell'importo della cauzione deve avvenire entro 20 giorni dalla data di ricevimento della raccomandata a.r. con la quale il Comune notifica alla Cooperativa la determinazione di applicare la penalità e le inadempienze contestate.

Il Comune procede alla risoluzione del contratto nei seguenti casi:

- a) violazione del divieto di subappalto
- b) mancato rispetto dei requisiti professionali richiesti per le diverse figure dal presente capitolato;
- c) violazione dell'obbligo di permettere la vigilanza ed i controlli sull'espletamento dei servizi assegnati;
- d) inosservanza ripetuta delle prescrizioni del Settore Istruzione volte ad assicurare la regolarità dei servizi ed il rispetto di leggi, regolamenti e del presente capitolato;
- e) comportamenti dolosi o gravemente colposi che possano cagionare danno agli alunni disabili o segnalati seguiti o a terzi;
- f) cessione del contratto, dell'attività, atti di pignoramento e sequestro a carico dell'impresa, fallimento o altre procedure concorsuali a carico dell'impresa;
- g) inosservanza delle norme di legge in materia di personale dipendente, mancata applicazione dei contratti collettivi di lavoro nazionali e dei contratti integrativi locali;
- h) violazione delle norme di sicurezza.

In tali casi il contratto verrà risolto di diritto qualora il Comune dichiari di volersi avvalere di tale clausola risolutiva espressa.

In caso di risoluzione alla Cooperativa verrà corrisposto il compenso dovuto per i servizi svolti fino a quel momento, detratte le penalità e gli altri eventuali danni subiti dal Comune, eventualmente incamerando la cauzione versata.

REVISIONE CONTRATTUALE

Il contratto che verrà stipulato con la cooperativa aggiudicataria potrà essere sottoposto a revisione dei prezzi per ogni anno di durata successivo al primo anno scolastico di appalto, ai sensi dell'art. 115 del D.Lgs 163/2006.

L'impresa entro e non oltre il 31 agosto di ogni anno, dovrà far pervenire l'eventuale richiesta di revisione dei prezzi per l'anno scolastico decorrente dal successivo mese di settembre. La suddetta richiesta sarà unica ed immutata per l'intero anno scolastico di riferimento. **In assenza di richiesta di revisione dei prezzi entro la data sopra richiamata, verrà automaticamente confermato l'ultimo prezzo fissato.**

Il corrispettivo di appalto offerto in sede di gara, espresso in quota oraria, potrà essere aggiornato in relazione agli aumenti stipendiali previsti da eventuale rinnovo e applicazione del CCNL riguardante il personale dipendente impegnato nel servizio appaltato.

PAGAMENTO DEL COMPENSO ED OBBLIGHI DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

I pagamenti saranno effettuati entro 30 giorni dal ricevimento della fattura al protocollo nel rispetto dell'art. 4, comma 2, del D.Lgs. 231/2002, previo accertamento della regolarità contributiva.

Le fatture emesse dall'Impresa Appaltatrice saranno accompagnate da tabelle riepilogative delle ore di servizio prestate.

Il Responsabile Comunale del contratto provvede, nelle forme ritenute più opportune, a concordare coi Dirigenti Scolastici competenti il controllo delle ore fatturate da parte della Cooperativa.

Ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 ("Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia") e successive modifiche ed integrazioni, l'aggiudicatario, a pena di

nullità assoluta del futuro contratto, dovrà assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari mediante l'utilizzo di conto corrente bancario o postale dedicato a tutti i movimenti finanziari afferenti al progetto oggetto del contratto medesimo, da accendersi presso Istituto Bancario o Società Poste Italiane S.p.A., tramite il quale dovranno avvenire le movimentazioni, avvalendosi dello strumento consistente nel bonifico bancario o postale.

Ai sensi dell'art. 3, co. 7 della precitata normativa, i soggetti di cui al co. 1 del medesimo art. 3, dovranno comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti dedicati, nei termini di legge unitamente alle generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Ai sensi dell'art. 3, co. 9, della L. 13/08/2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni, l'affidatario, nell'eventualità di contratti stipulati con subappaltatori e/o subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate a lavori, servizi e forniture, dovrà garantire, nell'ambito dei contratti medesimi, un pari impegno da parte dei subappaltatori e subcontraenti stessi, ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta legge.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Novara della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

DEPOSITO CAUZIONALE

A garanzia del pieno e perfetto adempimento delle obbligazioni assunte dall'Impresa aggiudicataria, la medesima costituisce a favore dell'Ente pubblico una cauzione numeraria, od in titoli di stato o mediante fidejussione assicurativa o bancaria dell'importo corrispondente pari al 10% dell'importo di aggiudicazione (I.V.A. esclusa) a titolo di cauzione.

Essa potrà essere utilizzata dall'ente pubblico a garanzia del risarcimento dei danni da inadempimento contrattuale, nonché del rimborso delle spese che l'Ente Pubblico dovesse eventualmente sostenere durante l'appalto per fatto dell'Impresa relativo ad inadempimento o cattiva esecuzione del servizio.

L'Istituto bancario o la Compagnia assicuratrice non godrà del beneficio della preventiva escussione del debitore principale.

L'istituto o compagnia assicuratrice dovrà versare nei limiti del massimale di cui sopra l'importo richiesto dall'Ente Pubblico a mezzo di lettera raccomandata A.R. da inviare per conoscenza all'Impresa, ogni e qualsiasi eccezione rimossa e nonostante eventuale opposizione dell'Impresa circa la sussistenza e/od eseguibilità del credito.

La fidejussione deve essere svincolata espressamente dall'Amministrazione.

L'Impresa è obbligata a reintegrare la cauzione di cui l'Ente Pubblico avesse dovuto avvalersi in tutto od in parte, durante l'esecuzione del contratto. In caso di inadempimento potrà essere reintegrata d'ufficio a spese dell'Impresa, prelevandone l'importo dal corrispettivo dell'appalto.

CONTROVERSIE CONTRATTUALI

Tutte le controversie che insorgessero tra l'Amministrazione aggiudicatrice e l'Impresa appaltatrice, e che non si possono definire in via amministrativa, vengono deferite al Giudice ordinario. Il foro competente, per ogni controversia non definibile in accordo tra le parti, è quello di Novara. È esclusa la competenza arbitrale. Il contratto non conterrà la clausola compromissoria dell'arbitrato di cui all'art. 241 c. 1 bis del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.

PRIVACY - Informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003

La raccolta dei dati richiesti ha la finalità di acquisire gli elementi necessari per l'ammissione alla gara e il relativo trattamento viene eseguito su supporto cartaceo e/o informatico da personale preventivamente individuato e incaricato nell'ambito dei ruoli comunali. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria e l'eventuale rifiuto comporta l'esclusione dalla gara. I dati conferiti saranno comunicati agli Enti competenti ai fini della verifica della veridicità delle dichiarazioni rese e potranno essere comunicati a terzi interessati soltanto nell'esercizio del diritto d'accesso da parte degli stessi. I dati stessi non saranno diffusi. I diritti di cui all'art. 7 del provvedimento normativo citato sono esercitabili con le modalità previste dalla Legge n. 241/1990 e dal regolamento comunale per l'accesso agli atti. Il titolare del trattamento è il Comune di Romentino, Via Chiodini 1, 28068 Romentino (NO).

Allegati:

DUVRI